

**Comunicazione n. 10121 del 30-3-1988**

inviata alle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale; alle società con azioni quotate in borsa; alle società ed enti assoggettati al d.p.r. n. 136 del 1975 in applicazione dell'art. 18- *quater*, *sub* art. 1 della legge n. 216 del 1974; alle società editoriali assoggettate al d.p.r. n. 136 del 1975; alla Monte Titoli s.p.a.<sup>1</sup>

**Oggetto: D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, art. 2, quarto comma<sup>2</sup>. Comunicazione relativa alle modalità di applicazione a seguito delle fusioni e cessioni d'azienda tra società di revisione, nonché tra società assoggettate a certificazione legale. ...*omissis*...**

In relazione a richieste di chiarimenti pervenute alla Consob in merito alle modalità di applicazione della norma indicata in oggetto in ipotesi di fusioni o alienazioni d'azienda tra società di revisione iscritte nell'Albo Speciale, questa Commissione invita le società interessate ad attenersi a quanto di seguito indicato.

Stante la *ratio* rinvenibile nelle disposizioni di cui al decreto citato in oggetto e tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 2504 e 2558 del codice civile, si ritiene che, a seguito della fusione - per unione o per incorporazione - e della alienazione d'azienda di società di revisione iscritte nell'Albo Speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136<sup>3</sup>, gli incarichi di revisione e certificazione precedentemente conferiti proseguono ipso iure in capo alla società risultante dalla fusione, incorporante o acquirente l'azienda, salvo la possibilità di recesso per giusta causa della società assoggettata a revisione nella ipotesi di cessione di azienda di cui all'art. 2558, secondo comma, c.c.

Conseguentemente le fattispecie summenzionate non comportano alcun effetto interruttivo del computo dei nove anni di cui all'art. 2, quarto comma del d.p.r. n. 136 del 1975 - nel quale rientra quindi il periodo di certificazione legale posto in essere dalla società estinta o alienante l'azienda, e la prosecuzione del rapporto di revisione non necessita di alcuna approvazione mediante deliberazione assembleare.

Peraltro, nelle medesime ipotesi, questa Commissione richiede l'accertamento - da parte dei soggetti interessati - dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3 del citato d.p.r. n. 136 del 1975<sup>4</sup>, secondo le modalità indicate nella comunicazione Consob n. 87/03074 del 2 marzo 1987.

Con riferimento alle ipotesi di fusioni o alienazioni d'azienda tra società assoggettate agli obblighi di revisione e certificazione legale, si invitano le società interessate a tenere presente quanto segue:

a) il caso in cui la società sottoposta a revisione e certificazione si estingua a seguito di fusione per incorporazione o per unione con altra società comporta il venir meno delle scritture contabili della società estinta e, pertanto, dell'oggetto stesso del contratto di revisione. Quindi il contratto di revisione stipulato dalla società estinta non è in alcun modo collegato con l'eventuale contratto di

---

<sup>1</sup> Copia della comunicazione è stata in prosieguo inviata anche: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Servizio dell'editoria; al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; alla Banca d'Italia; all'Isvap; all'Assirevi; all'Assonime; al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; all'Abi; all'Unioncamere; alla Fieg; all'Istituto nazionale revisori ufficiali dei conti; all'Assorevisori; all'Ania; all'Associazione fra le Casse di risparmio italiane; all'Iri; all'Eni; all'Efim.

<sup>2</sup> Ora art. 159, co. 4, D.Lgs. n. 58/98.

<sup>3</sup> Ora art. 161, D.Lgs. n. 58/98.

<sup>4</sup> Ora art. 159, co. 4, D.Lgs. n. 58/98.

revisione stipulato dalla società incorporante o nata dalla fusione e la cui durata decorre indipendentemente dalla durata del primo;

b) il caso di acquisto o cessione di azienda da parte di società obbligata a certificazione legale non comporta invece alcuna modifica dell'oggetto del contratto di revisione e pertanto nessuna interruzione dei termini di cui all'art. 2, quarto comma, è ipotizzabile. Analogamente, nel caso di incorporazione da parte della società sottoposta a revisione di altra società, non si pongono problemi applicativi.

Peraltro, nelle fattispecie sub b), si fa rinvio a quanto indicato da questa Commissione con propria comunicazione n. 86/20778 del 22 dicembre 1986 in materia di cambiamenti strutturali nell'ambito delle società conferenti l'incarico di revisione e certificazione.

... *omissis*...